

DELIBERA N. 524/09/CONS

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 Luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” ed in particolare l’art. 43 comma 8, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 Settembre 2005, n. 208;

VISTA la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 Novembre 2006, recante “*Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 Dicembre 2006;

VISTO l’art. 43 comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, secondo il quale “*Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I*

programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale”;

VISTO l’art. 25, comma 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, secondo il quale *“Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8”;*

VISTA la propria Delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006 recante *“Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS . Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006 e, in particolare , l’art. 39 quater, comma 3, secondo periodo, del citato regolamento, secondo il quale *“Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all’articolo 43, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili”;*

VISTO il procedimento svolto dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali ai sensi della legge 241/90 per la verifica del rispetto del limite del 20 per cento del totale dei programmi televisivi di cui al citato art. 43, comma 8, del decreto legislativo 177/2005, in conseguenza della decisione assunta nella riunione di Consiglio del 13 febbraio 2009;

VISTA la segnalazione ex art. 43, comma 2 del decreto legislativo 177/2005 dell’Associazione Altroconsumo pervenuta in data 18 marzo 2009 (prot. Agcom n. 22142);

VALUTATI gli elementi acquisiti nel corso del procedimento dai quali emerge che nessun soggetto che irradia contenuti sulle reti televisive terrestri analogiche e digitali in ambito nazionale è in possesso di autorizzazioni per la fornitura di programmi televisivi che superano il limite del 20% dei programmi irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale;

RITENUTO, pertanto, di non avviare istruttoria ai sensi art. 5 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS in quanto non si ravvisano ragionevoli motivi

per ipotizzare la sussistenza del superamento del limite di cui dell'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 177/2005;

CONSIDERATO, peraltro, opportuno disporre un approfondimento tecnico-giuridico sulle diverse tipologie di contenuti irradiati in tecnica digitale terrestre (quali i programmi "+1", i servizi *pay per view*, i programmi autorizzati ma non irradiati, i programmi diffusi in DVB-H) e sulla individuazione di appositi criteri metodologici per il calcolo dei programmi ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005;

RITENUTO che sulla base di tale approfondimento, che dovrà essere concluso entro la fine del corrente anno, il Consiglio adotterà i criteri per le future verifiche di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005;

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

1. di non avviare l'istruttoria di cui all'art 5 del Regolamento di cui alla delibera n. 646/06/CONS in ordine al superamento del limite di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di riservarsi, all'esito dell'approfondimento tecnico – giuridico di cui alla premesse, di effettuare una nuova verifica, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005, sulla base dei criteri che saranno adottati.

Roma, 23 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola